

Svilapp S.r.l.  
Il Laboratorio per Imprenditori Digitali  
Software House & Web Agency  
Startup Innovativa  
P.IVA 11509270961

---

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
tra  
**SVILAPP e IL PARTNER**

---

OGGETTO: Accordo di Collaborazione tra Svilapp e \_\_\_\_\_

Data del Documento

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



SVILAPP S.R.L, con sede in Milano (MI), Via Ettore Troilo n.4, P.IVA e C.F. 11599270961 ivi rappresentata dal legale rappresentante della società Ing. Alberto Lisi, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n°A 31556, domiciliato per la carica presso la sede sociale e munito di appositi poteri in forza dello statuto sociale; (in seguito "SVILAPP" o "Partner");

Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Codice Fiscale e/o Partita IVA \_\_\_\_\_

in qualità di (*barrare una sola opzione*):

- a. Persona Fisica; (in seguito "Partner");
- b. Professionista iscritto all Ordine \_\_\_\_\_  
con studio in \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Codice Fiscale e/o Partita IVA \_\_\_\_\_  
e Polizza Professionale \_\_\_\_\_  
(in seguito "Partner");
- c. Legale Rappresentante della società \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Codice Fiscale e/o Partita IVA \_\_\_\_\_  
(in seguito "Partner");

(congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte")

## PREMESSO CHE

- 1) le Parti convengono di riferirsi con il termine "Entourage" all'insieme delle società, persone fisiche ovvero giuridiche riferibili in modo diretto ad un soggetto, ovvero ivi sussistano rapporti di parentela tra le parti sociali o siano esse esercitanti una forma di controllo ed influenza sull'attività economica del soggetto. Le Parti convengono altresì che tale dicitura sia da estendersi a tutte le entità giuridiche sulle quali il medesimo soggetto eserciti controllo mediante le forme consentite dalla legge;
- 2) le Parti convengono di riferirsi con il termine "Fornitore" ad un Soggetto che abbia intrattenuto comprovati rapporti di fornitura di beni o servizi con una delle Parti ovvero il suo Entourage, almeno una volta, nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti ad una specifica data di riferimento;
- 3) le Parti convengono di riferirsi con il termine "Cliente" ad un Soggetto che abbia intrattenuto comprovati rapporti di fornitura di beni o servizi con una delle Parti ovvero il suo Entourage, almeno una volta, nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti ad una specifica data di riferimento;
- 4) le Parti convengono di riferirsi con il termine "Durata Utile" all'intera durata del presente Accordo ed ai successivi anni 5 (cinque) da considerarsi rispetto alla data di interruzione della collaborazione coincidente con la data di emissione dell'ultimo documento dalle Parti;
- 5) le Parti convengono di riferirsi con il termine "Informazioni Riservate" a tutte informazioni acquisite durante la relazione commerciale e lavorativa con Controparte e relativo Entourage;
- 6) nel corso di tali attività le parti dovranno mettersi reciprocamente a disposizione informazioni strategiche, tecniche

e commerciali di natura riservata, eventualmente anche di parti terze afferenti all'Entourage di ognuna delle Parti;

- 7) le Parti svolgono o potrebbero svolgere attività di natura affine a quelle erogate da ciascun Partner, vantando in tali ambiti una particolare una significativa esperienza;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

### **Art. 2 Durata**

La durata stabilita dalle Parti per il presente Contratto è pari alla Durata Utile dell'accordo stesso.

### **Art. 3 Confidenzialità delle Informazioni**

Le Parti, bilateralmente, convengono di:

- 1) prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare e proteggere integralmente la segretezza delle Informazioni Riservate;
- 2) estendere tale obbligo di riservatezza a tutto il proprio Entourage mediante valido accordo;
- 3) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate al proprio Entourage solo nella misura strettamente indispensabile per il buon esito delle varie attività espletate;
- 4) astenersi dall'utilizzare le Informazioni Riservate per qualsiasi finalità diversa da quella strettamente inerente alle attività direttamente richieste dal Committente;

L'obbligo di riservatezza non sarà applicabile a quelle informazioni che risultino:

- 1) Essere di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- 2) Essere in legittimo possesso del Partner alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- 3) Essere di dominio pubblico in data successiva alla data di sottoscrizione del presente accordo per cause indipendenti dal Partner;

Le Parti saranno responsabili di ogni violazione di tale obbligo di segretezza, saranno inoltre responsabili per l'esatta osservanza di tale obbligo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e del proprio Entourage.

#### **Art. 4 Disciplina sulla Riservatezza**

Per l'intero periodo di Durata Utile dell'Accordo, le Parti convengono:

- 1) di non usare mai a proprio personale vantaggio ovvero a vantaggio di terzi le informazioni provenienti dalle Parti, dai Clienti e dai Fornitori, nonché dei rispettivi Entourage;
- 2) di mantenere segretezza assoluta in merito alle attività svolte e considerare assolutamente riservati i regolamenti, gli studi e le ricerche di nuove applicazioni, nonché i dati contabili, tecnici, finanziari ed amministrativi relativi al Partner, ai Clienti, ai Fornitori ed i rispettivi Entourage, e non riprodurre copia, né farne uso nel proprio personale interesse o nell'interesse di terzi, né infine consentire che terzi ne facciano indebitamente uso;
- 3) che le Parti si impegnano a collaborare, anche dopo la conclusione del presente Contratto, per fornire tutte le informazioni che fossero necessarie in relazione alle attività svolte, anche nell'ipotesi di eventuali futuri contenziosi che

dovessero riguardare le attività per le quali le Parti hanno prestato la propria opera a favore del Partner o del relativo Entourage;

- 4) di impegnarsi per operare in modo da non ledere l'immagine e gli interessi delle Parti e dei relativi Entourage;
- 5) che le Parti non potranno effettuare comunicazioni a terzi ovvero spendere il nome del Partner, dei Clienti, dei Fornitori, nonché dei relativi Entourage, salvo espressa autorizzazione del Partner.

## Art. 5 Disciplina della Proprietà Intellettuale

La proprietà di tutte le informazioni scritte fornite da ciascuna delle Parti e di tutte le copie, riproduzioni o parti delle stesse, come pure di qualsiasi oggetto fisico che le rifletta o le contenga, resta esclusivamente della Parte che le ha fornite.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti, servizi, elaborati, opere dell'ingegno, creazioni intellettuali e documenti realizzati, inventati, predisposti e/o sviluppati nell'ambito dei vari incarichi che si dovessero sottoscrivere saranno di appartenenza congiunta alle Parti.

Alla cessazione e/o in caso di risoluzione del presente Contratto, a richiesta scritta di una delle Parti tutte le informazioni riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite al proprietario ovvero dovrà essere fornita dimostrazione formale inoppugnabile sull'effettiva eliminazione definitiva delle stesse da qualunque tipo di archivio o repository digitale.

## Art. 6 Disciplina sulla Non Concorrenza

Per ciascun singolo progetto ovvero per ciascuna singola attività svolta e per l'intera Durata Utile del presente Contratto per il quale Parte sia coinvolta in un'attività progettuale per l'Entourage di Controparte, si conviene che, direttamente o attraverso il proprio Entourage:

- Parte si obblighi ad impedire che siano instaurati rapporti di subordinazione in qualsivoglia forma, presentate offerte commerciali e/o stipulati rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito o pro bono, con i Clienti, i Fornitori e l'Entourage di Controparte;
- nel caso in cui sia spontaneamente il Cliente a mettersi in contatto formulando una proposta od una richiesta commerciale, Parte informi tempestivamente Controparte fornendo tutte le informazioni utili per una piena conoscenza della casistica progettuale paventata dal Cliente che si sia presentata;
- potranno essere instaurati rapporti di subordinazione in qualsivoglia forma, presentate offerte commerciali e/o stipulati rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito o pro bono, con i Clienti, i Fornitori e l'Entourage di Controparte soltanto previa una autorizzazione scritta da Controparte pervenuta a qualsiasi mezzo;

## Art. 7 Disciplina sul Divieto di Collaborazione Esterna

Fatti salvi i casi in cui sussista espressa autorizzazione scritta concessa dalla Controparte, le Parti si impegnano per tutta la Durata Utile del presente Contratto a non assumere o collaborare con



i dipendenti e/o con i collaboratori della Controparte e del relativo Entourage.

## Art. 8 Violazione del Contratto

Nel caso in cui una delle Parti abbia violato gli obblighi di cui all'Art 3, 4 e 5 del presente accordo, sarà tenuto a corrispondere alla controparte la somma di Euro 10.000 (diecimila/00) per ogni violazione, fatto salvo il risarcimento del danno.

Le Parti, inoltre, riconoscono che la violazione del presente accordo arrecherà un danno irreparabile e che, altresì, un risarcimento danni potrebbe non fornire un rimedio adeguato a tali violazioni. Pertanto, in caso di inadempienza, in aggiunta a qualsiasi altra azione a sua disposizione prevista, Parte lesa ha facoltà di rivolgersi alla giurisdizione ordinaria italiana presso il Foro di Milano.

In caso di inadempimento all'Art. 6 di cui sopra, la Parte trasgressante si obbliga a corrispondere in favore della Controparte lesa, titolo di penale ed a sua insindacabile scelta, una somma fissa pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) o, in alternativa a insindacabile opinione di Parte lesa, un importo variabile calcolato come il 50% (cinquanta per cento) del fatturato complessivamente generato dalla collaborazione di cui sopra, per tutta la durata del rapporto commerciale.

In caso di inadempimento all'Art. 7 di cui sopra, la Parte trasgressante, si obbliga a pagare in favore della Controparte lesa, una penale fissa pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) o, in alternativa a insindacabile opinione di Parte lesa, un importo variabile calcolato come il 50% (cinquanta per cento) del compenso lordo annuo generato dal rapporto economico di cui sopra, per ogni

singola risorsa umana distratta per i primi 3 anni di durata del rapporto.

## Art. 9 Disposizioni generali

1. Le Parti convengono che il presente accordo potrà essere validamente modificato soltanto per iscritto.
2. Ove una delle Parti del presente accordo non richieda l'esecuzione di uno o più termini, clausole o condizioni contenute nel Contratto, ciò non potrà essere considerato come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia ad un qualsiasi termine, clausola o condizione comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola o condizione.

## Art. 10 Clausola di Mediazione

Le Parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Ingegneri di Milano.

## Art. 11 Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto dovrà essere eseguito ed interpretato secondo la legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti, comprese quelle relative all'interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento del presente Contratto, verrà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.

li, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

SVILAPP S.R.L

---

Il Partner

---

In particolare, le Parti sottoscrivono di accettare espressamente quanto indicato negli Articoli 3,4,5,6 e 7 del presente Contratto.

li, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

SVILAPP S.R.L

Il Partner

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FAC-SIMILE